

DELIBERA N. 6/25/CIR

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA
V.G.W./AFINNA ONE S.R.L.
(GU14/681063/2024)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le Infrastrutture e le Reti del 22 gennaio 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante “*Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche*”.

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 515/24/CONS del 18/12/2024;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Regolamento*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/23/CONS;

VISTA l’istanza dell’utente V.G.W. del 20/05/2024;

VISTI gli atti dei procedimenti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, in riferimento all'utenza n. 3388545xxx, nell'istanza ha rappresentato quanto segue:

- a. in data 18/11/2023 l'istante ha sottoscritto un contratto con l'operatore convenuto e ha pagato «*sia la sottoscrizione che il primo mese di abbonamento*»;
- b. tuttavia, la nuova SIM, con la portabilità del numero, è stata attivata solo lo scorso 11/01/2024.

In base a tali premesse, parte istante ha richiesto euro 50,00 a titolo di indennizzo.

2. La posizione dell'operatore

AFINNA ONE S.R.L. non ha depositato memorie, né altra documentazione riguardo le circostanze contestate.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, la richiesta formulata dalla parte istante non può trovare accoglimento, non avendo l'utente depositato documentazione alcuna a sostegno dei fatti dedotti in controversia.

In particolare, in data 12/09/2024 il responsabile del procedimento ha rivolto a parte istante espressa richiesta di integrazione istruttoria concernente la documentazione contrattuale sottoscritta con l'operatore coinvolto in controversia, a sostegno delle pretese avanzate.

L'utente, tuttavia, nulla ha depositato in riscontro; pertanto, i fatti dedotti in controversia restano mere asserzioni, prive di supporto probatorio.

Per quanto sopra, non vi è modo di accertare la sussistenza di una condotta indebita da parte dell'operatore convenuto, conseguentemente la richiesta indennitaria del Sig. V. non può essere accolta.

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità non accoglie l'istanza dell'utente V.G.W. nei confronti di AFINNA ONE S.R.L., per le motivazioni di cui in premessa.

2. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 gennaio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitano

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella